

**LEGGE 17 FEBBRAIO 1992 N. 204**

**Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri  
di Siena e dell'Università per stranieri di Perugia**

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 1992



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

### ART. 1

1. L'Università per stranieri di Perugia, istituita con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, riconosciuta con legge 11 maggio 1976 n. 359, che assume la denominazione di "Università per stranieri di Siena" sono istituti di istruzione superiori statali ad ordinamento speciale.
2. Le istituzioni di cui al comma 1 svolgono attività di insegnamento e di ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della lingua e della cultura italiane.

### ART. 2

1. Nel rispetto delle finalità istituzionali e dei principi di autonomia fissati per le università dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, l'Università per stranieri di Perugia e l'Università per stranieri di Siena si danno ordinamenti autonomi. Gli statuti sono approvati dal collegio costituito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 5, della stessa legge n. 168 del 1989 e devono prevedere come organi dell'università il rettore, il consiglio di amministrazione e il consiglio accademico, che svolge le funzioni attribuite al senato accademico delle altre università dalla normativa vigente, come strutture necessarie una facoltà con caratteristiche organizzative speciali fissate dallo statuto, nonché le strutture didattiche e scientifiche anche a carattere interuniversitario.

### ART. 3

1. L'ordinamento didattico della facoltà di cui all'articolo 2 prevede:
  - a. corsi di vario livello per la conoscenza e l'approfondimento della lingua, della cultura e della realtà italiane in tutti gli aspetti istituzionali, strutturali e di ogni altro tipo, riservati a cittadini stranieri o a cittadini italiani residenti all'estero;
  - b. corsi di perfezionamento per l'insegnamento della lingua e cultura italiane, riservati a docenti stranieri in attività di servizio nelle scuole del Paese di origine;
  - c. corsi di specializzazione per l'insegnamento a stranieri, riservati a laureati italiani e a docenti nelle scuole italiane all'estero, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. I corsi sono articolati secondo programmi definiti dal Consiglio universitario nazionale;
  - d. corsi per la formazione del personale appartenente all'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri e assegnato agli istituti italiani di cultura, ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e di lettori di italiano all'estero;
  - e. corsi per studenti iscritti ad università di altri Paesi, secondo i programmi formativi concordati con le predette università e riconosciuti ai fini dei *curricula* della università stesse, nonché corsi di formazione finalizzata e di servizio didattico riservati a cittadini stranieri o a cittadini italiani che intendano esplicitare la loro attività all'estero.
2. I corsi di cui al comma 1 ed i criteri generali per lo svolgimento della attività didattiche sono previsti nello statuto. L'attuazione e le modalità organizzative

dei corsi sono disciplinate dal regolamento didattico d'ateneo di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. Gli statuti possono altresì prevedere apposite convenzioni con le università presenti nella stessa città, per l'affidamento a professori di ruolo di tali università, con il loro consenso, di insegnamenti curriculari in aggiunta a quelli di titolarità.
4. Gli statuti dell'Università per Stranieri di Perugia e dell'Università per stranieri di Siena possono altresì prevedere nell'ordinamento didattico l'attivazione di corsi di diploma ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per la formazione di insegnamenti di lingua e cultura italiane riservati a studenti stranieri o cittadini italiani residenti all'estero, in possesso di titoli di studio validi per l'iscrizione a corsi universitari nei Paesi di origine.

#### **ART. 4**

1. L'Università per stranieri di Perugia e l'Università per stranieri di Siena hanno una propria dotazione organica di posti di professore di prima e di seconda fascia e di ricercatore. I posti da assegnare in aumento, rispetto quelli già attribuiti, per l'assolvimento dei fini istituzionali, sono prelevati dalla dotazione organica complessiva delle università e degli istituti superiori e dagli incrementi recati dai piani di sviluppo, ivi compreso quello per il triennio 1991-1993.
2. I professori e i ricercatori in servizio presso le università di cui al comma 1 sono tenuti ad assolvere i propri compiti d'istituto nel rispetto delle norme vigenti, tenuto conto della peculiare organizzazione didattica e scientifica fissata dagli statuti e dai regolamenti.

#### **ART. 5**

1. Per le esigenze di funzionamento, all'Università per stranieri di Siena è assegnato, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, un posto di primo dirigente nell'ambito delle vacanze e delle disponibilità di posti nell'organico complessivo di cui al quadro G della tabella IX allegata al decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituito dalla tabella A, allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23.

#### **ART. 6**

1. In prima applicazione della presente legge, per l'Università per stranieri di Perugia e per l'Università per stranieri di Siena le attribuzioni del consiglio di facoltà sono esercitate da un comitato costituito, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 245, da due professori ordinari e da un professore associato eletti dai professori di ruolo di discipline comprese nei raggruppamenti relativi alla lingua e letteratura italiana e da un professore ordinario e da un professore associato designati, per l'Università per stranieri di Perugia dal consiglio accademico e per l'Università per stranieri di Siena dal consiglio direttivo. A tale comitato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6 e 8, della citata legge n. 245 del 1990.

#### **ART. 7**

1. I docenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Università per stranieri di Perugia e presso l'Università per stranieri di Siena in posizione di comando o incarico, fermo restando quanto disposto dall'articolo 52, commi ottavo, undicesimo e dodicesimo, del decreto del Presidente della

Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, continuano a prestare, a domanda, l'attività attualmente svolta come figure ad esaurimento, mantenendo lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.

2. Gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana in servizio con nomina a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge restano in servizio, a domanda, come figure ad esaurimento, con oneri esclusivamente a carico del bilancio dell'università.

#### ART. 8

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati i nuovi statuti dell'Università per stranieri di Perugia e dell'Università per stranieri di Siena, ai sensi dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ovvero sono adeguati alle disposizioni della presente legge, se già adottati ai sensi dello stesso articolo 16.
2. Fino all'assunzione in servizio presso le università di cui al comma 1 di almeno tre professori ordinari di ruolo, ed in ogni caso non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati gli organi di governo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio  
dei Ministri*

RUBERTI, *Ministro dell'università e  
della ricerca scientifica e  
tecnologica*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI